



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la tenuta e la tassazione dei cani

Il Municipio di Blenio

richiamati:

- l'art. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- gli artt. 45.48 e 53 Regolamento del Comune di Blenio;
- La Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 482.300) e il relativo Regolamento del 11 febbraio 2009 (RLCani; RL 482.310);

emette la seguente ordinanza che disciplina la tenuta e il prelevamento della tassa per i possessori di cani.

Art. 1 Scopo

¹ La presente Ordinanza disciplina le modalità locali di gestione dei cani sul comprensorio del Comune di Blenio, in applicazione dell'art. 11 LCani e delle disposizioni di polizia locale della LOC.

² Le norme della LCani, del RLCani e della legislazione federale restano direttamente applicabili. La presente Ordinanza regola esclusivamente le materie espressamente delegate al Municipio.

Art. 2 Conduzione nelle aree pubbliche

¹ Nelle aree pubbliche del Comune i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persona adulta in grado di gestire l'animale; il guinzaglio non deve superare 2 metri. (art. 7 cpv. 4 LCani)

² Il Municipio può, con apposita segnaletica, individuare ulteriori zone nelle quali l'obbligo del guinzaglio è rafforzato (es. mercati, manifestazioni, aree gioco per bambini).

Art. 3 Quietè pubblica

¹ I cani non devono disturbare la quietè pubblica, né di giorno né di notte.

² In caso di reclami fondati e ripetuti il Municipio può ordinare le misure del caso, incluso l'allontanamento dell'animale. (art. 107 LOC)

Art. 4 Strutture igienico-sanitarie

- ¹ I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.
- ² Il Comune mette a disposizione, nelle principali aree pubbliche, appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani. *(art. 10 cpv. 1 LCani)*
- ³ Il Municipio stabilisce con propria risoluzione il numero e la dislocazione dei contenitori, adeguandoli periodicamente alle esigenze del territorio.

Art. 5 Obbligo tributario

- ¹ I detentori di cani di età superiore a 3 mesi domiciliati nel Comune di Blenio sono tenuti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto. *(art. 4 cpv. 1 LCani)*
- ² Il Comune è competente per il prelievo della tassa. *(art. 4 cpv. 3 LCani)*

Art. 6 Importo della tassa

- ¹ La tassa annuale è fissata a CHF 115.00 per cane. *(art. 4 cpv. 2 LCani)*
- ² L'importo è così ripartito per legge: *(art. 4a LCani)*
 - a) CHF 25.00 al Fondo cantonale per il soccorso degli animali;
 - b) CHF 40.00 allo Stato;
 - c) CHF 50.00 al Comune.

Art. 7 Esoneri

Sono riservati gli esoneri eventualmente decisi dal Consiglio di Stato secondo l'art. 4 cpv. 4 LCani e art. 5 RLCani. *(art. 4 cpv. 4 LCani)*

Art. 8 Unicità della tassa

- ¹ In caso di cambiamento di domicilio del detentore nel corso dell'anno, la tassa è dovuta una sola volta. Il detentore che ha già versato la tassa in un altro Comune può far valere il diritto di esonero presentando la relativa ricevuta.
- ² In caso di cambiamento di proprietà del cane nel corso dell'anno, la tassa è parimenti dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere l'esonero presentando la ricevuta di pagamento del proprietario precedente.

Art. 9 Rimborsi

Il detentore il cui cane è deceduto nel corso del primo trimestre dell'anno (art. 9 cpv. 1 lett. b) può richiedere al Comune il rimborso della tassa già versata, entro 30 giorni dal decesso, con documentazione giustificativa.

Art. 10 Recupero di tasse arretrate

- ¹ Il Comune può recuperare le tasse arretrate per cani privi di microchip o non registrati all'anagrafe, per tutti gli anni di propria competenza a partire dall'anno 2014.
- ² I casi rilevanti sono segnalati all'Ufficio del veterinario cantonale per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 11 Competenza di perseguimento

- ¹ Il Municipio persegue e giudica, ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LCani, le contravvenzioni alle seguenti disposizioni della LCani: *(art. 21 cpv. 2 LCani)*
 - a) art. 2 LCani – mancata identificazione/registrazione del cane;
 - b) art. 7 cpv. 2–5 LCani – inosservanza degli obblighi di conduzione e fuga non segnalata;
 - c) art. 10 cpv. 2 LCani – mancata raccolta degli escrementi;
 - d) art. 11 LCani – violazione della presente Ordinanza comunale.
- ² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.–. *(art. 53 ROC; art. 21 cpv. 1 LCani)*
- ³ Il Municipio stabilisce con separata risoluzione la competenza interna per la riscossione delle multe disciplinari. *(art. 22 LCani)*

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni (art. 192 LOC e 44 RALOC) a partire dal 17 aprile 2026 ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione, con effetto retroattivo al 1. gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza municipale per i possessori di cani del 18 giugno 2007 e l'ordinanza concernente la tassa sui cani del 4 luglio 2014. .

Il Municipio

Olivone, 17 aprile 2026